Polizza Incendio Mutui

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. **Prodotto: "Aviva Protezione Incendio Mutui"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza, ad adesione facoltativa, riservata ai clienti correntisti della Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. (facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari) che abbiano stipulato con la Banca un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca su immobili. La polizza copre il Fabbricato, posto a garanzia del mutuo, dai rischi da Incendio e garanzie accessorie.

Che cosa è assicurato?

✓ Incendio:
danni materiali e diretti causati ai beni assicurati principalmente da: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta e/o urto accidentale di aeromobili, fuoriuscita di fumo gas e vapori da fonti di calore, guasti cagionati per impedire o arrestare l'incendio, urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all'Assicurato, spese di demolizione e sgombero.

La garanzia Eventi Speciali (eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi, eventi sociopolitici) è opzionale e può essere acquistata in aggiunta alla garanzia Incendio

La somma assicurata deve essere pari al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato ed è costante per tutta la durata della copertura assicurativa. Tale valore è riportato nella perizia redatta dai Periti e dagli Estimatori incaricati dalla Banca..

Che cosa non è assicurato?

Fabbricati:
- ✘ Ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana;
- ✘ di valore di ricostruzione a nuovo superiore a Euro 1.000.000,00;
- ✘ in cattive condizioni di statica e manutenzione ed aventi strutture portanti verticali, pareti esterne o manto del tetto in materiali combustibili (sono tollerati solai e strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili);
- ✘ che nel triennio precedente abbiano subito sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente polizza;
- ✘ che nella superficie restante dell'intero fabbricato abbiano sale giochi, discoteche, cinematografici, teatri, ipermercati e centri commerciali;
- ✘ che prevedano al proprio interno attività di vendita/produzione e/o lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini;
- ✘ che siano in corso di costruzione o soggetti ad ampliamenti o sopraelevazioni;
- ✘ collabenti, ovvero che si trovino in stato di abbandono, di inagibilità o di evidente cattiva conservazione;
- ✘ soggetti a tutela delle Belle Arti.

Ci sono limiti di copertura?

Principali rischi esclusi dall'Assicurazione:
- ! danni determinati da dolo e colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e quando questi non sia una persona fisica, dai rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, salvo quanto previsto dalla garanzia eventi speciali, qualora acquistata dal Contraente e resa operante;
- ! determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, marea, terremoti, maremoti e penetrazione di acqua marina, bradisismo, eruzioni vulcaniche, frane e/o cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati;
- ! causati da atti di terrorismo o sabotaggio;
- ! danni da rottura accidentale e/o deturpamento di lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro costituente parte del fabbricato;
- ! danni ad impianti, curcuiti o apparecchi elettrici, elettronici, audiovisivi e telefonici causati da fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmine o altri eventi;
- ! danni ad impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale.

Dove vale la copertura?

✓ Territorio Repubblica Italiana

Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto
  L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Nel corso della durata del contratto
  L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, l'Assicurato deve:
  - fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno e/o salvare le cose assicurate;
  - darne avviso scritto alla Società entro tre giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza;
  - fare denuncia scritta all'Autorità competente precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno e trasmettendone copia alla Società;
  - conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
  - predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli alla quantità, qualità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in forma unica e anticipata, al momento della sottoscrizione della Polizza, mediante l'addebito in conto corrente presso la Filiale della Banca del Contraente che, a tal fine, ha conferito apposito mandato all'incasso alla Banca.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che sia stata sottoscritta la polizza e che sia stato corrisposto il premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
La durata della copertura assicurativa è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata del Mutuo, nel limite massimo di 480 mesi (40 anni) comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento (che non potrà essere superiore a 24 mesi).
Non è previsto il tacito rinnovo.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può:

a) recedere dalla polizza entro 60 giorni dalla data di decorrenza della stessa;
b) recedere dalla polizza con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza della stessa, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità;
c) recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo;
d) scegliere di cessare la copertura in caso di anticipata estinzione totale/surroga/accollo del mutuo.

Il Contraente può recarsi presso la Filiale della Banca ove è stata accesa la copertura assicurativa oppure inviare apposita comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sempre alla Filiale della Banca.
Nel caso b) il Contraente può inviare apposita comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'Impresa di Assicurazione.